



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 15 giugno 2016:

LEGGE 16 GIUGNO 2016 n.75

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO"

TITOLO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art.1 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 6 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, la Repubblica di San Marino garantisce la libertà di associazione, promuove e sostiene l'associazionismo sociale e culturale quale strumento di aggregazione di cittadini che senza fini di lucro si impegnano a favorire la socializzazione, l'integrazione e la crescita culturale della collettività.
2. La Repubblica di San Marino riconosce l'alto valore umanitario, solidaristico, sociale e culturale del volontariato quale opportunità di partecipazione per la cittadinanza, strumento per la crescita dei singoli e della collettività, e ne sostiene la promozione per le finalità sociali, civili e culturali.
3. Per conseguire tali finalità la presente legge:
 - a) attribuisce alle associazioni riconosciute giuridicamente il ruolo di soggetti attivi e di proposta nelle funzioni di progettazione, programmazione e gestione di attività con finalità di carattere sociale, umanitario, culturale, ambientale, di protezione della flora e della fauna, di promozione dei diritti, scientifico, educativo e ricreativo, tese allo sviluppo socio-culturale della Repubblica;
 - b) promuove e tutela l'attività di volontariato delle persone impegnate in iniziative di solidarietà ai fini di una promozione umana, il diritto di ogni persona a prestare opere di volontariato

- individualmente o mediante la libera adesione ad associazioni senza distinzione culturale, etnica, religiosa, di età, di genere, sociale ed economica;
- c) recepisce l'obbligo di attuare efficaci misure di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, prevedendo norme di coordinamento con la normativa vigente.

Art.2

(Definizione di associazione)

1. Per associazione si intende un ente privato dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, senza scopo di lucro, diverso dalle società, che esercita attività sociale o culturale e marginalmente attività economica rivolta esclusivamente al sostegno delle proprie finalità. L'attività è organizzata da più persone fisiche che operano per un fine comune diretto al perseguimento di interessi collettivi dei suoi appartenenti o di terzi attraverso prestazioni prevalentemente personali, volontarie e gratuite degli associati o di coloro che con l'associazione cooperano.
2. Nell'associazione è determinante l'opera degli associati, che aderiscono agli scopi statutari e ne perseguono, con la loro attività, le finalità.

Art.3

(Tipologie di associazioni)

1. Le tipologie associative regolamentate dalla presente legge sono classificate nel modo seguente:
 - a) associazioni del volontariato sociale e solidale;
 - b) associazioni sociali e culturali.
2. Sono escluse dalla presente normativa partiti e movimenti politici, le associazioni professionali, sindacali e datoriali, sportive, gli enti ecclesiastici e religiosi, gli enti creditizi senza fine di lucro, i trust, le fondazioni.

Art.4

(Associazioni del volontariato sociale e solidale)

1. È considerato associazione di volontariato sociale e solidale (ONLUS) ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere attività di solidarietà sociale, anche internazionale, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che eroghi servizi in modo gratuito.
2. Le Associazioni del volontariato sociale e solidale svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
3. La definizione, i principi, le modalità organizzative e le speciali condizioni di agevolazione al di là di quanto previsto in termini generali per le associazioni, vengono regolamentati dal successivo Titolo IV.

Art.5

(Associazioni sociali e culturali)

1. Le associazioni sociali e culturali svolgono attività nei campi socio-assistenziale, educativo, formativo, culturale, della protezione della flora e della fauna, delle arti performative, ambientale, turistico esclusivamente in relazione ai servizi di valorizzazione del patrimonio, senza fine di lucro oltre al mero compenso per il lavoro prestato, caratteristiche che devono emergere nell'atto costitutivo o nello Statuto dell'associazione che intende avvalersi della presente legge.
2. Tali associazioni devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle associazioni di cui al successivo articolo 12 ed essere in possesso di codice operatore economico.

3. I soci impegnati nelle attività di lavoro dell'associazione quando non assunti come lavoratori dipendenti, regolano la propria posizione assicurativa e contributiva come lavoratori autonomi e la loro iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro non è incompatibile.

TITOLO II

REQUISITI E AGEVOLAZIONI

Art.6 *(Requisiti comuni)*

1. Negli accordi fra gli associati, nell'atto costitutivo e nello statuto delle tipologie associative di cui al precedente articolo 2, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità dell'organizzazione, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti e i loro obblighi e diritti.
2. Deve essere altresì stabilito l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti, la destinazione a fini sociali e culturali degli eventuali avanzi di gestione e, in caso di cessazione ovvero di estinzione dell'attività, la destinazione dei cespiti attivi al netto di quelli passivi del patrimonio al Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro di cui al successivo articolo 8.
3. Le associazioni possono avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento od occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
4. Per operare le associazioni sono obbligate ad iscriversi nel registro di cui al successivo articolo 12.
5. La distribuzione a diverso titolo di utili o avanzi di gestione, in via diretta o indiretta, configura finalità di lucro e come tale è vietata in quanto in contrasto con il precedente comma 1.
6. Sono inoltre vietate le cessioni di beni, le prestazioni di servizi, le vendite e le dismissioni immobiliari a favore di associati, fondatori e altre figure fisiche o giuridiche collegate, nonché la corresponsione di emolumenti, salari o compensi e interessi passivi di entità superiore alla norma.
7. Le tipologie associative di cui al precedente articolo 2 sono soggette alle disposizioni previste all'articolo 37 della Legge 23 luglio 2010 n.129 in materia di trasparenza.
8. Non è ammessa la partecipazione nell'associazione, in qualità di associato, di persone giuridiche o di società fiduciarie; è parimenti non ammessa da parte dell'associazione l'acquisizione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in imprese e società di qualunque tipo aventi scopo di lucro.
9. La maggioranza degli associati deve essere residente nella Repubblica di San Marino.
10. "Soggetti Inidonei" ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.82 non possono costituire l'associazione e neppure assumere cariche negli organi sociali dell'associazione.
11. Le associazioni sono tenute:
 - a) a rifiutare somme e dazioni di danaro contante che, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto, superino l'importo annuo di euro 1.000,00 se non per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni e con il limite di euro 25.000,00 annui;
 - b) ad effettuare pagamenti per contanti non superiori a euro 1.000,00 se non per il tramite di un soggetto autorizzato all'esercizio delle attività riservate di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni e con il limite di euro 25.000,00 annui;
 - c) a rifiutare qualsiasi dazione, conferimento, assegnazione, elargizione, sponsorizzazione, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, da persone fisiche e/o giuridiche che abbiano la residenza in uno dei Paesi non collaborativi, sottoposti a monitoraggio,

rientranti nell'elencazione divulgata ed aggiornata dall'Agenzia di Informazione Finanziaria della Repubblica di San Marino.

12. La violazione delle disposizioni contenute ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo comporta lo scioglimento dell'associazione. L'inosservanza dell'obbligo di effettuazione delle movimentazioni finanziarie secondo metodi tracciabili, come disposto nel precedente comma, comporta la decadenza delle agevolazioni della presente legge e l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 68 della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni".

Art.7

(Agevolazioni relative a imposte e tasse)

1. Le associazioni possono essere ammesse alla gestione del fondo di cui all'articolo 95 della Legge 16 dicembre 2013 n.166.

2. Ai fini delle imposte indirette, per gli acquisti in importazione effettuati dalle associazioni per le loro necessità di funzionamento è fissata l'aliquota agevolata del 5% mentre per gli acquisti di beni strumentali si applicano quelle definite dalla legge.

3. Le istanze, gli atti costitutivi, le scritture private e gli statuti, le copie con autentiche notarili, i contratti di locazione attivi e passivi, la vidimazione dei libri sociali sono esonerati da imposte di registro, di bollo e da imposta giudiziaria.

4. Gli spettacoli e le manifestazioni organizzati nel territorio della Repubblica di San Marino dalle associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 12, rientrano tra quelli previsti al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 17 dicembre 2004 n.174, e quindi sono soggetti al versamento della tassa su pubblici spettacoli nella misura fissa di euro 50,00.

5. Per la concessione in uso di sale, impianti, strutture e attrezzature dello Stato le associazioni usufruiscono di tariffe agevolate e dell'assistenza del settore pubblico allargato nei seguenti termini:

a) previsione di utilizzo a tariffe minime per ogni fascia oraria;

b) servizi e prestazioni del personale del settore pubblico allargato a tariffe minime.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere riformato il Regolamento 8 ottobre 2014 n.6 per accogliere le prescrizioni di cui al paragrafo precedente e per prevedere:

1) le modalità con le quali regolare la collaborazione tra le Unità Organizzative preposte e le stesse associazioni richiedenti l'uso di sale, impianti, strutture e attrezzature dello Stato affinché tutta o parte delle attività relative alle mansioni di guardiania e alla sicurezza nonché alle assistenze tecniche come quelle di elettricista, cineoperatore, addetto alla cassa, possano essere svolte da personale esterno al settore pubblico allargato;

2) le modalità con le quali le Unità Organizzative preposte siano tenute a dare evidenza pubblica delle prenotazioni effettuate di sale, impianti, strutture e attrezzature dello Stato sia da parte di soggetti privati che da parte delle stesse Unità Organizzative o altri Uffici dello Stato.

6. Allo scopo di incentivare la partecipazione ad iniziative culturali e di carattere sociale tutte le persone fisiche possono dedurre dall'imposta generale sui redditi e fino alla concorrenza massima di euro 800,00 per ogni periodo d'imposta, come stabilito dal Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n.180, le spese sostenute per l'iscrizione, gli ingressi e abbonamenti alle attività proposte dalle organizzazioni iscritte al registro di cui al successivo articolo 12.

7. L'onorario dovuto al notaio per la redazione dell'atto costitutivo dell'associazione o dell'atto che modifica lo statuto, non può essere superiore al minimo stabilito dal tariffario.

Art. 8

(Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro)

1. È istituito il Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro.

2. Il Fondo è costituito da:

a) il versamento del 3% degli eventuali avanzi di gestione risultanti dalle gestioni annuali delle

- organizzazioni iscritte al registro di cui al successivo articolo 12;
- b) i beni delle associazioni a seguito di scioglimento volontario o coattivo, salvo non sia predisposto diversamente dallo statuto;
 - c) le liberalità di soggetti privati e pubblici che intendano in questo modo sostenere la crescita e diffusione delle attività volontaristiche e senza scopo di lucro, alle quali si applicano i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente;
 - d) il 3 per mille del reddito imponibile dichiarato dalle persone fisiche e da queste esplicitamente devoluto in sede di dichiarazione dei redditi al Fondo per la promozione delle attività senza scopo di lucro come previsto dalla normativa vigente;
 - e) l'erogazione del contributo annuale dello Stato di cui al capitolo 1/07/5000 "Contributi alla Consulta delle Associazioni e Cooperative culturali" e da ulteriori eventuali erogazioni dello Stato.
3. Il Fondo è gestito dalla Consulta delle Associazioni non profit di cui al successivo articolo 9 secondo le regole della sana e corretta amministrazione e viene rendicontato trimestralmente con la pubblicazione del rendiconto sul sito internet della Consulta.

TITOLO III

DELLA CONSULTA E DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Art.9

(Istituzione della Consulta delle Associazioni non profit)

1. È istituita la Consulta delle Associazioni non profit con lo scopo di sostenere, coordinare e coadiuvare le attività delle associazioni nate sul territorio e favorire la circolazione delle informazioni.
2. La Consulta è composta dai presidenti o loro delegati di tutte le associazioni iscritte al Registro delle Associazioni di cui al successivo articolo 12. Al suo interno la Consulta nomina un Coordinamento composto da:
 - a) sette rappresentanti delle associazioni nominati a scrutinio segreto da parte dei membri della Consulta, che potranno esprimere un numero massimo di cinque preferenze. Risulteranno eletti i sette nominativi che avranno ricevuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità si procede al ballottaggio;
 - b) dal Segretario di Stato per la Cultura e dal Segretario di Stato con delega agli Affari Sociali, o loro delegati, senza diritto di voto.
3. La Consulta nomina tra i membri del Coordinamento il Presidente della Consulta con funzioni di rappresentanza anche legale.
4. Presidente e membri del Coordinamento della Consulta restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati per un solo mandato. Nel caso di decadenza, dimissioni o decesso del Presidente o della maggioranza dei membri del Coordinamento, il Coordinamento decade e si procede a nuove elezioni.

Art.10

(Attività di promozione gestite dalla Consulta)

1. La Consulta delle associazioni coadiuva, promuove e finanzia iniziative tese a suscitare nella società civile la cultura del gratuito, della solidarietà, dell'accoglienza e della mondialità. A tal fine:
 - a) programma campagne mediatiche, conferenze, iniziative a livello scolastico e di divulgazione di materiale documentale, organizzando annualmente gli stati generali del Terzo Settore;
 - b) organizza corsi di formazione per gli operatori del Terzo Settore, sia di contenuto generale che tecnico, per abilitare gli aderenti a specifici compiti;

- c) tutela il diritto delle associazioni di ottenere informazioni, documentazione, copia di ricerche ed elaborati in possesso della Pubblica Amministrazione e relativi ai settori di loro interesse;
- d) nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al precedente articolo 8, eroga, sulla base di apposito bando, finanziamenti finalizzati al sostegno di specifici progetti, favorendo quelli che prevedono il coinvolgimento di più soggetti tra quelli iscritti al Registro delle Associazioni di cui al successivo articolo 12;
- e) stipula convenzioni con le banche e con le loro fondazioni affinché si realizzino progetti comuni di finanziamento di specifici progetti aventi particolare valore sociale e culturale;
- f) coadiuva le associazioni che ne fanno richiesta nell'espletamento delle pratiche amministrative, legali e contabili, connesse alla loro attività;
- g) mette a disposizione delle associazioni che ne sono sprovviste, spazi per svolgere incontri e riunioni presso la sede della Consulta, istituire la propria sede legale e il servizio di conservazione dei documenti amministrativi;
- h) concede alle associazioni l'uso di attrezzature tecniche ed elettroniche, quali duplicatori di copie, computer, linee internet, al solo costo dei materiali di consumo e dei servizi di terzi utilizzati;
- i) coadiuva le associazioni nell'affitto di sedi e nell'acquisto di attrezzature e nel convenzionamento per ottenere tariffe agevolate. A tal fine lo Stato può concedere immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera ad affitto agevolato, autorizzare l'A.A.S.S. e l'A.A.S.L.P. a praticare tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica, gas metano e acqua, per l'uso di teatri e per l'impiego di macchinisti ed elettricisti, concertare con San Marino Poste S.p.A. la concessione di tariffe postali agevolate, autorizzare l'Ufficio Affissioni e Duplicazioni a fornire servizi agevolati di stampa, divulgazione dei materiali promozionali e a praticare sconti per l'affissione di manifesti e locandine;
- l) coordina, in collaborazione con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura e gli Istituti Culturali, nel rispetto delle autonomie delle singole associazioni e dei soggetti vincitori dei bandi per progetti creativi, la programmazione annuale e l'attuazione degli eventi e delle iniziative dedicate ai temi dell'accoglienza e del dialogo interculturale;
- m) coadiuva i singoli che prestano attività di volontariato direttamente – iscritti all'Albo del Volontario di cui al successivo articolo 19 - o attraverso le associazioni – iscritte al Registro delle Associazioni di cui al successivo articolo 12 - , ove non presente, nell'individuare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.11

(Ulteriori attività della Consulta)

1. La Consulta tiene e gestisce il Registro delle Associazioni e l'Albo del Volontario di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 12 e 19, controlla la regolarità dell'attività delle associazioni e vigila sul mantenimento delle caratteristiche per l'iscrizione al registro. A tal fine la Consulta verifica la sussistenza dei riconoscimenti giuridici all'associazione, verifica la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per godere dei benefici accordati dalla presente legge e da altre leggi, verifica l'effettiva operatività dell'associazione, ne segue l'avvio delle procedure di scioglimento volontario o coattivo, accertando la devoluzione al fondo di cui all'articolo 8 degli avanzi annuali di gestione e dei beni che residuano a seguito di scioglimento e liquidazione.
2. La Consulta coadiuva il Comitato di controllo di cui al successivo articolo 25 in tutte le sue attività, onde facilitare e semplificare l'ottemperanza delle prescrizioni previste per le finalità del comma 3, lettera c) del precedente articolo 1 da parte delle tipologie associative individuate dalla presente legge.
3. La Consulta esprime pareri e promuove istanze al Consiglio Grande e Generale, al Congresso di Stato e agli organi pubblici, anche al fine di ampliare l'ambito d'intervento della presente legge.

4. Per l'attuazione degli obiettivi della presente legge, il Coordinamento della Consulta predispone, entro due mesi dal suo insediamento, un programma operativo triennale da aggiornare annualmente che dettaglia la sua azione nei seguenti aspetti: crescita della cultura della solidarietà, collaborazione all'attività di progettazione, programmazione e gestione dei servizi dello Stato, iniziative di formazione, rapporti con il volontariato internazionale, modalità di controllo sulle associazioni iscritte.

Art.12

(Registro delle Associazioni)

1. È istituito il Registro delle Associazioni, organizzato in sezioni per tener conto del campo di attività dell'associazione e della sua forma organizzativa.
2. Possono chiedere l'iscrizione al registro le associazioni costituite in qualunque forma giuridica aventi sede e operanti nel territorio sammarinese, che siano dotate di autonomia, il cui statuto contenga i principi di cui all'articolo 6 della presente legge. L'associazione al momento della richiesta di iscrizione deve indicare anche la sezione in cui intende essere iscritta. Possono richiedere l'iscrizione al registro, nella specifica sezione a loro dedicata, le cooperative con finalità sociale e culturale.
3. L'iscrizione al Registro delle Associazioni è condizione necessaria per accedere a contributi pubblici nonché per stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni e dei benefici previsti dalla presente legge.
4. Le associazioni che si presentino per l'iscrizione come sezioni o succursali di enti internazionali o aventi sede centrale in altri Paesi, devono costituirsi come enti sammarinesi nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
5. Le associazioni che intendano iscriversi al registro, unitamente alla richiesta firmata dal presidente o legale rappresentante, devono presentare copia dello statuto e dell'atto costitutivo depositati in Tribunale per ottenere il riconoscimento giuridico e copia dello stesso riconoscimento.
6. La domanda di iscrizione al Registro delle Associazioni deve essere inoltrata al Coordinamento della Consulta e depositata presso l'Ufficio di Segreteria della Consulta. Il Coordinamento della Consulta entro sessanta giorni dovrà esprimere un parere di idoneità sui contenuti e sulla documentazione presentata. Trascorso tale termine vige il principio del silenzio assenso.
7. Alle associazioni che al momento dell'entrata in vigore della presente legge risultino essere iscritte alla Consulta delle Associazioni Culturali Sammarinesi è richiesto di procedere all'iscrizione nel Registro delle Associazioni di cui al presente articolo, coerentemente alle finalità indicate nello statuto.
8. Gli obblighi e gli adempimenti per le associazioni iscritte, i motivi e le modalità di cancellazione, le revisioni periodiche delle iscrizioni, vengono previsti in apposito regolamento che viene emanato dalla Consulta entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge e reso noto agli iscritti.
9. Le organizzazioni iscritte al Registro delle Associazioni annualmente dovranno indicare il programma di attività dell'anno in corso, presentare una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché gli atti dimostrativi dell'avvenuta realizzazione delle iniziative, ed allegare il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
10. La cancellazione di un soggetto iscritto al registro avviene per richiesta espressa dello stesso, per la mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione necessaria all'iscrizione ed al mantenimento della stessa, nonché per tutti gli altri casi previsti dalle leggi vigenti, ed è disposta con atto motivato della Consulta. Avverso il provvedimento di non ammissione o di cancellazione è ammesso ricorso in via gerarchica, entro trenta giorni, alla Sezione Amministrativa del Tribunale. Resta libera la facoltà di ricorso in via giurisdizionale.
11. Il Registro delle Associazioni è tenuto presso l'Ufficio di Segreteria della Consulta di cui al successivo articolo 14.

Art.13

(Sezioni del Registro delle Associazioni)

1. Il Registro delle Associazioni è così definito:
 - a) sezione delle Associazioni del volontariato sociale e solidale;
 - b) sezione delle Associazioni sociali e culturali;
 - c) sezione delle Cooperative con finalità sociale e culturale regolamentate dalla Legge 29 novembre 1991 n.149.
2. Per finalità conoscitive, il Coordinamento della Consulta predispone e mantiene aggiornato in appendice al registro, l'elenco delle associazioni di fatto o costituite in forma semplice, senza riconoscimento giuridico.

Art. 14

(Ufficio di Segreteria della Consulta)

1. È istituito l'Ufficio di Segreteria della Consulta. L'Ufficio afferisce al Dipartimento Turismo e Cultura, dipende direttamente dal Direttore di Dipartimento ed opera in stretta collaborazione con la Consulta e con la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, ne applica le direttive per il sostegno delle attività delle singole associazioni iscritte al registro e per le attività di interesse comune, attua i compiti affidati alla Consulta previsti agli articoli 9 e 10 della presente legge.
2. L'Ufficio di Segreteria della Consulta collabora attivamente con le organizzazioni iscritte al Registro delle Associazioni, in particolare per l'espletamento delle pratiche e di ogni incombenza amministrativa.
3. La struttura dell'Ufficio di Segreteria della Consulta è composta da almeno due addetti con competenze in ambito contabile, amministrativo, giuridico, della promozione culturale e della comunicazione. Ruoli e funzioni vengono definiti in sede di approvazione del fabbisogno del Settore Pubblico Allargato o mediante integrazione dello stesso a mente dell'articolo 63, comma 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188. L'Ufficio opera presso la sede della Consulta delle associazioni messa a disposizione dallo Stato.
4. Il personale dell'Ufficio di Segreteria è individuato tra i dipendenti in ruolo o in servizio a tempo indeterminato nel Settore Pubblico Allargato ed è assegnato all'Ufficio per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta. L'assegnazione è disposta nel rispetto delle vigenti norme sulla mobilità attingendo, in via prioritaria, alla lista dei soprannumerari del Settore Pubblico Allargato che sarà definita a seguito dell'approvazione del primo fabbisogno.

TITOLO IV DEL VOLONTARIATO

Art.15

(Definizione di volontario e attività solidaristiche)

1. Il volontario è colui che svolge spontaneamente attività, singolarmente o tramite un'associazione o un progetto, in assenza di precisi obblighi o doveri giuridici, senza fine individuale di lucro anche indiretto, e mette a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e le proprie attitudini nell'interesse del gruppo o di terzi, esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le attività solidaristiche sono così individuate:
 - servizi di appoggio alla persona anziana, disabile o in condizione di emarginazione sociale;
 - servizi di trasporto e accompagnamento con mezzi propri o messi a disposizione dalla Amministrazione Pubblica in favore di minori, anziani o disabili;

- servizi di supporto in favore di anziani inseriti in strutture residenziali statali o convenzionate o temporaneamente ricoverati in strutture ospedaliere;
- sorveglianza presso le scuole per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- sorveglianza e servizi di appoggio presso il Centro Sociale Anziani, U.O.C. Servizio Minori e U.O.S.D. Disabilità;
- servizi di supporto e custodia presso gli Istituti culturali;
- servizi di supporto e di assistenza alle popolazioni maggiormente disagiate o colpite da calamità naturali, attraverso attività di utilità sociale, di sostegno economico e attività finalizzate alla promozione sociale, culturale ed allo sviluppo;
- assistenza e supporto organizzativo per le iniziative sociali, culturali, sportive e di promozione del turismo sul territorio;
- vigilanza e supporto nella custodia e nella manutenzione delle aree verdi;
- vigilanza e supporto nelle attività e nei servizi organizzati a tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- servizi di volontariato nell'ambito della protezione civile.

Art.16

(Gratuità del volontariato)

1. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'eventuale organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione cui il volontario appartiene.

Art.17

(Convenzioni con Stato ed Enti Pubblici)

1. Lo Stato e gli altri Enti Pubblici possono stipulare convenzioni con i singoli volontari e con le associazioni di volontariato che siano iscritti, rispettivamente, all'albo di cui all'articolo 19 e al Registro delle Associazioni di cui all'articolo 12 e che dimostrino attitudine e capacità operative.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di eventuale rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa a favore dei singoli e delle associazioni che prestano attività di volontariato rispetto agli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico del convenzionante.

Art.18

(Rapporto di lavoro e flessibilità nell'orario di lavoro)

1. I lavoratori iscritti all'Albo del Volontario di cui al successivo articolo 19 o che facciano parte di Associazioni del volontariato sociale e solidale di cui all'articolo 2, hanno diritto di usufruire, per poter espletare attività di volontariato, delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. Ai fini della presente legge, richieste di mobilità devono essere considerate dagli organismi competenti nello spirito del volontariato, compatibilmente con i progetti e con la funzionalità dei servizi.

Art.19

(Albo del Volontario)

1. È istituito l'Albo del Volontario, cui sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che sono desiderosi di offrire parte del loro tempo e delle loro capacità al volontariato, anche se già svolgenti tale servizio o facenti parte di associazioni e/o organizzazioni al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. All'atto dell'iscrizione il volontario dichiarerà le sue disponibilità, le sue capacità, le sue esperienze, consegnando un breve curriculum vitae personale che farà parte integrante dell'Albo del Volontario, al fine di facilitare la ricerca da parte delle associazioni o enti o organizzazioni interessate.

3. La Repubblica di San Marino fa proprio quanto indicato dalle Nazioni Unite e riconosce la "V rossa" quale simbolo universale del volontariato. Ogni singolo volontario dovrà essere riconosciuto con uno specifico tesserino rilasciato dall'Ufficio di Segreteria della Consulta di cui al precedente articolo 14.

4. L'Albo del Volontario è tenuto presso l'Ufficio di Segreteria della Consulta di cui al precedente articolo 14.

TITOLO V

DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Art.20

(Organismi internazionali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche:

- 1) in caso di partecipazione a progetti di volontariato promossi da organismi internazionali a cui San Marino aderisce o che riconosce;
- 2) a progetti di Organizzazioni Non Governative (O.N.G.).

2. Ai soggetti impegnati nell'ambito di tali progetti saranno assicurati i seguenti diritti:

- a) di mantenere l'eventuale posto di lavoro di cui siano titolari;
- b) di avere riconosciuti i diritti assicurativi e previdenziali di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n.15 e successive modifiche ed ogni altra prestazione previdenziale riservata ai cittadini sammarinesi e ai residenti;
- c) di maturare la carriera, l'iscrizione e il punteggio nelle graduatorie di avviamento al lavoro, legati al trascorrere del tempo.

3. In applicazione di quanto precede, i datori di lavoro sono autorizzati ad assumere a tempo determinato eventuali sostituti.

Art.21

(Volontari in Organismi internazionali)

1. Ai fini della presente legge sono volontari ai sensi dell'articolo 20 coloro che, dipendenti della Pubblica Amministrazione o non, si impegnano ad operare in un progetto approvato dallo Stato sulla base di accordi bilaterali o multilaterali, senza percepire regolare retribuzione.

2. I volontari impegnati ad operare nell'ambito di programmi e progetti di solidarietà, opportunamente verificati ed accettati dal Coordinamento del Volontariato Internazionale di cui al successivo articolo 23 e promossi da organizzazioni costituite in territorio iscritte al registro o da

organizzazioni internazionali riconosciute formalmente o di fatto dallo Stato sammarinese, godranno dei diritti di cui agli articoli 18 e 20.

3. È condizione per il godimento dei trattamenti dei volontari di cui sopra che i programmi ed i progetti di impegno volontario facciano parte di precisi accordi a livello bilaterale o multilaterale dello Stato o siano proposti da organizzazioni specializzate che diano garanzia di rigore e serietà ed in particolare che siano accettati dal Paese in cui i programmi ed i progetti debbono avere attuazione.

Art.22

(Procedure di verifica dei programmi e progetti di solidarietà)

1. I progetti ed i programmi di cui al comma 3 del precedente articolo 21, corredati dai dati necessari per l'accertamento dei requisiti, per l'individuazione dei costi, dei nominativi e delle caratteristiche delle persone impegnate e di ogni altro elemento necessario per una loro valutazione, dovranno essere presentati al Coordinamento del Volontariato Internazionale di cui al successivo articolo 23 da parte delle organizzazioni e degli enti promotori entro agosto di ogni anno. Solo in via eccezionale ed a condizione di disponibilità previste a bilancio e non utilizzate, potranno essere considerate richieste presentate tardivamente.

2. I tempi di servizio, ove lo specifico progetto non preveda tempi più brevi, potranno avere una durata minima di anni due rinnovabili per un massimo di ulteriori due anni.

3. I volontari indicati nei progetti o programmi dovranno possedere caratteristiche psico-fisiche e professionali adeguate alle mansioni a cui saranno preposti. Dovranno inoltre avere seguito una formazione inerente al progetto.

4. Il finanziamento delle attività di cui alla presente legge è disposto dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri la quale si avvale della consulenza del Coordinamento del Volontariato Internazionale.

Art.23

(Coordinamento del Volontariato Internazionale)

1. Il Presidente della Consulta delle associazioni sammarinesi unitamente al Segretario di Stato per gli Affari Esteri e al Segretario di Stato con delega agli Affari Sociali, o loro delegati, e a due rappresentanti reclutati dall'Albo del Volontario costituiscono il Coordinamento del Volontariato Internazionale che si avvale dell'Ufficio di Segreteria della Consulta per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) stabilire, anno per anno, il contingente di disponibilità di posti per l'attività dei volontari, tenendo anche conto delle previsioni di bilancio;
- b) accertare i requisiti degli Enti o Associazioni che intendono impegnarsi nell'ambito di programmi e progetti di solidarietà;
- c) accertare, attraverso gli strumenti esistenti in territorio o fuori territorio l'idoneità professionale e psico-fisica dei candidati, o prendere atto di attestazioni prodotte da organismi qualificati;
- d) elaborare progetti ed esprimere pareri sui progetti pervenuti ed attribuire rispondevolezza degli stessi alla legge e quindi proporre l'eventuale finanziamento;
- e) attestare lo stato di volontariato a norma della presente legge ai fini dei trattamenti di stato giuridico, economico, previdenziale;
- f) promuovere iniziative finalizzate all'educazione ed alla sensibilizzazione alla solidarietà internazionale, nonché progetti di cooperazione e centri di animazione e preparazione al volontariato;
- g) organizzare e vigilare sullo svolgimento dei programmi e sul comportamento dei volontari con facoltà di dichiarare interrotte le tutele previste dalla presente legge in caso di non rispondenza agli impegni assunti;

h) adottare un regolamento interno che fissi le modalità di attuazione della presente legge.

Art.24

(Esperimento probatorio nell'ambito di progetti e programmi di solidarietà)

1. L'autorità giudiziaria può fare riferimento ai programmi e progetti di solidarietà di cui alla presente legge qualora si trovi a disporre l'esperimento probatorio in favore di soggetti imputati nell'ambito di procedimento penale.

TITOLO VI

DEL CONTROLLO E DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI

Art.25

(Comitato di Controllo)

1. Le tipologie associative di cui alla presente legge che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico, sono sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comitato di Controllo istituito dall'articolo 42 della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni".

2. Il Comitato di Controllo verifica a campione la registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti dalle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo e il loro utilizzo.

3. Il Comitato di Controllo può chiedere alle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo ogni informazione e documentazione anche bancaria afferente all'attività ed alla gestione dell'associazione.

4. Tutte le tipologie associative individuate dall'articolo 2 della presente legge sono tenute a:

- a) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione ad accettare dazioni, conferimenti, assegnazioni, elargizioni, sponsorizzazioni, liberalità comunque denominate o donazioni di beni mobili, il cui valore sia, con un'unica operazione o con più operazioni collegate al medesimo soggetto anche frazionate tra loro superiore a euro 25.000,00 annui con le modalità e procedure di cui all'articolo 50 della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni";
- b) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione per l'apertura di conti correnti all'estero o comunque per l'instaurazione e/o l'esecuzione di rapporti bancari, finanziari e assicurativi con soggetti autorizzati esteri con le modalità e procedure di cui all'articolo 51 della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni";
- c) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione per l'intestazione di beni immobili siti all'estero con le modalità e procedure di cui all'articolo 52 della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni";
- d) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione ad acquistare a qualunque titolo un bene mobile del valore superiore a euro 25.000,00;
- e) richiedere al Comitato di Controllo l'autorizzazione a procedere alla fusione ed alla scissione con altre associazioni;
- f) fornire, a semplice richiesta del Comitato di Controllo o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria per le funzioni alla stessa attribuite dalla Legge 17 giugno 2008 n.92, la registrazione dei dati e delle informazioni relativi ai finanziamenti e ai fondi ricevuti e al loro utilizzo;
- g) depositare annualmente presso il Comitato di Controllo il bilancio ed il prospetto "Finanziamenti ed Impieghi riassuntivi", come da Allegato "B" della Legge 1 luglio 2015 n.101 "Legge sulle Fondazioni";
- h) fornire a semplice richiesta del Comitato di Controllo e all'Agenzia di Informazione Finanziaria ogni informazione e/o documentazione attinente alla gestione, amministrazione ed anche all'impiego delle risorse dell'associazione.

Art.26
(Norme transitorie)

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge la Consulta delle Associazioni non profit procede alla nomina del Coordinamento con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 2.

Art.27
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la Legge 20 settembre 1989 n.97 e la Legge 25 luglio 1991 n.99 e ogni disposizione di legge non espressamente richiamata e in contrasto con il presente articolato.

Art.28
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quella della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 16 giugno 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini